



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

“NORME IN MATERIA DI BENI CULTURALI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA”

TITOLO I - I Principi

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Rapporti con lo Stato, gli Enti locali, l'Università, le istituzioni di ricerca e di cultura

TITOLO II - Funzioni e programmazione

Art. 4 Funzioni e compiti della Regione

Art. 5 Funzioni e compiti delle Province

Art. 6 Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 7 Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e luoghi della cultura

Art. 8 Piani annuali provinciali

TITOLO III - Istituti e luoghi della cultura

CAPO I – Sistema museale della Sardegna

Art. 9 Musei

Art. 10 Parchi archeologici

Art. 11 Ecomusei

Art. 12 Sistemi museali

Art. 13 Osservatorio regionale dei musei

CAPO II - Sistema bibliotecario della Sardegna

Art. 14 Biblioteche a archivi storici

Art. 15 Sistemi bibliotecari

Art. 16 Osservatorio regionale delle biblioteche

CAPO III - Sistema informativo

Art. 17 Sistema informativo del patrimonio culturale

Art. 18 Albo degli istituti e dei luoghi della cultura

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 19 Finanziamenti regionali

Art. 20 Norma finanziaria

Art. 21 Abrogazioni

Art. 22 Norme transitorie e finali

TITOLO I – Norme generali

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.
2. La Regione favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento dei relativi interventi, anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e dello sviluppo sostenibile, e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonché il miglioramento della qualità dei relativi servizi e attività.
3. La Regione promuove la valorizzazione e la promozione dell'arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonché l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea anche in applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717.
4. La presente legge disciplina le attività di fruizione e di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, così come definiti dall'articolo 101, commi 1 e 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dei beni dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali, condizioni omogenee di efficace gestione; disciplina altresì l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative relative ai musei, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale.

Art. 2

Principi generali

1. Gli interventi della Regione sui beni, gli istituti, i luoghi della cultura e sull'arte contemporanea si ispirano ai principi di:
 - a) leale collaborazione;
 - b) cooperazione, coordinamento e sviluppo della progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati attivi nel settore;
 - c) valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali;
 - d) qualità della progettazione e delle azioni attuative;
 - e) promozione dell'attività di ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura;
 - f) promozione di un costruttivo rapporto tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.

Art. 3

Rapporti con lo Stato, gli Enti locali, l'Università, le istituzioni di ricerca e di cultura

1. Per le finalità della presente legge la Regione opera anche congiuntamente con gli Enti locali, persegue ogni intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, con la Conferenza episcopale sarda, con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, verticale e orizzontale; promuove e favorisce le più ampie forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e culturali o aventi comunque scopi culturali.
2. La Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, promuove atti di coordinamento, intese e accordi con lo Stato volti a rafforzare l'integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:
 - a) conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale alla Regione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - b) organizzazione, integrazione e sviluppo delle attività di valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e individuazione di forme di gestione idonee;
 - c) definizione degli indirizzi generali per il coordinamento regionale della cooperazione degli Enti locali alle funzioni di tutela.
3. Nell'ambito degli indirizzi regionali, la Regione riconosce agli Enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra patrimonio culturale e paesaggio.
4. In applicazione dell'art. 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la Regione garantisce la partecipazione degli Enti locali alla definizione di obiettivi e programmi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nel territorio regionale.
5. La Regione, per conseguire una maggiore efficacia degli interventi e l'omogeneità nella gestione, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali, traccia indirizzi generali per la fruizione e valorizzazione dei beni culturali.
6. La Regione promuove l'elaborazione di programmi comuni di ricerca e di studio con le Università e altri istituti culturali e di ricerca e può partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di congruità dimensionale, tecnica e gestionale.

TITOLO II – Funzioni e programmazione

Art. 4

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali attribuitele dalla Costituzione, dallo Statuto Speciale e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004, o dalle intese ai sensi dell'articolo 118, terzo comma della Costituzione, dell'art. 10 della legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3 e le funzioni di indirizzo, programmazione generale e valutazione in materia di gestione di beni, istituti e luoghi della cultura degli Enti locali o ad essi affidati. In particolare:

- a) predispone il Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura e approva i Piani annuali provinciali, di cui agli articoli 7 e 8;
- b) promuove e coordina, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, gli Enti locali e i titolari di istituti e di luoghi della cultura pubblici e privati, nonché con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, secondo metodologie definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con altre regioni, favorendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatizzati;
- c) coopera, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli Enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli Enti locali o di interesse locale, sottoposti a vincolo di tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;
- d) elabora e attua progetti per la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali, l'allargamento delle capacità e delle competenze di fruizione culturale;
- e) elabora e attua progetti per la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea, anche nel quadro di accordi definiti a livello nazionale, e ne favorisce la catalogazione;
- f) promuove, coordina e attua gli interventi di restauro dei beni culturali, sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
- g) promuove azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e attiva programmi di acquisto dei beni culturali anche da privati;
- h) promuove e coordina, d'intesa con gli organi statali competenti, con le Università e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
- i) esprime il parere per l'esportazione di opere d'arte, di cui all'art. 68, comma 7, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed esercita il diritto di prelazione sui beni culturali ai sensi degli artt. 60 e 62 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- j) esercita le funzioni e i compiti di Soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;
- k) predispone e aggiorna l'Albo regionale degli istituti, dei luoghi della cultura, di cui all'art. 18;
- l) determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualità e di gestione dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura e ne verifica periodicamente la sussistenza;
- m) contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- n) coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attività ed utenti;
- o) promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio;
- p) promuove azioni e accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati e in particolare di ipovedenti e non vedenti;

- q) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna nel contesto europeo ed extraeuropeo, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali;
- r) esercita, inoltre, le funzioni che le sono state attribuite da norme di attuazione statutaria e assolve ogni altro compito rivolto all'attuazione delle finalità della presente legge.

2. La Regione, previa intesa con lo Stato, esercita inoltre i compiti e le funzioni di soprintendenza regionale dei beni culturali.

3. La Regione può stipulare convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati titolari di istituti della cultura o di raccolte museali o bibliografiche e documentarie di riconosciuto interesse culturale, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere allo sviluppo del sistema regionale di istituti e luoghi della cultura. Le convenzioni e gli accordi riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale e comportano l'obbligo per tali soggetti di garantire l'accesso pubblico al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

Art. 5

Funzioni e compiti delle Province

1. Le Province concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali. In particolare, nel rispetto degli indirizzi regionali:

- a) programmano e coordinano, con il concorso dei Comuni, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio provinciale, promuovendo l'attivazione di sistemi museali e bibliotecari, a partire dalle potenzialità del territorio e dalle esperienze in esso presenti e mediante la stipula di apposite convenzioni;
- b) approvano, sulla base delle proposte dei Comuni singoli o associati e contestualmente al bilancio preventivo, il Piano annuale provinciale, di cui all'art. 8, suddiviso per singoli settori d'intervento;
- c) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
- d) svolgono attività di monitoraggio e provvedono alla raccolta e all'elaborazione dei dati statistici relativi ai servizi degli istituti e dei luoghi della cultura operanti in ambito provinciale e li trasmettono annualmente entro il mese di ottobre alla Regione;
- e) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;
- f) coordinano e pubblicano un calendario trimestrale e annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura organizzate in ambito provinciale e lo trasmettono alla Regione.

2. Le Province assicurano l'erogazione di contributi propri e regionali agli istituti e ai luoghi della cultura di ente locale e d'interesse locale e ai sistemi museali e bibliotecari operanti nell'ambito provinciale sulla base dei criteri indicati nel Piano triennale, di cui all'art. 7. In particolare erogano ai Comuni singoli o associati del proprio territorio contributi per

- a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
- b) la gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche, archivi storici;
- c) il funzionamento dei sistemi museali e bibliotecari;

- d) il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;
- e) le attività di prevenzione e manutenzione di beni culturali di rilevante e riconosciuto interesse, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e compiti le Province si avvalgono di personale professionalizzato privilegiando quello appartenente a istituti e luoghi della cultura operanti sul territorio provinciale.

4. In assenza dell'azione delle Province la Regione esercita i poteri sostitutivi delle funzioni e dei compiti sopra elencati, secondo i principi di leale cooperazione e sussidiarietà. L'esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti, di cui ai commi 1 e 2, è condizione essenziale per l'assegnazione da parte della Regione delle relative quote di finanziamento.

Art. 6

Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni sono i primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale e operano per la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Sardegna.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali ed esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla legislazione vigente allo Stato, alla Regione o alle Province. Provvedono in particolare:

- a) con appositi stanziamenti in bilancio, singolarmente o in maniera associata, alla gestione e valorizzazione delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
- b) in concorso con le Province, all'elaborazione dei Piani annuali provinciali, di cui all'art. 8;
- c) alla cura e alla conservazione delle aree e dei parchi archeologici e dei complessi monumentali di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organismi statali competenti;
- d) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità, o loro affidati, nei sistemi museali e bibliotecari e con le istituzioni scolastiche, universitarie, culturali e sociali, presenti sul territorio;
- e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e informazione sul proprio territorio;
- f) alla raccolta dei dati statistici relativi alle attività e ai servizi degli istituti della cultura e alla loro trasmissione alla Provincia.

3. Per lo svolgimento di tali compiti i Comuni si avvalgono di personale professionalizzato, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

Art. 7

Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura

1. La Regione, in coerenza con le finalità e principi della presente legge e con gli indirizzi del Documento di programmazione economica e finanziaria e del Documento strategico regionale, elabora il Piano triennale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato Piano triennale.

2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri dell'Osservatorio regionale dei musei e dell'Osservatorio regionale delle biblioteche, di cui agli articoli 13 e 16, e della Commissione consiliare competente. Ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

3. Il Piano triennale contiene gli obiettivi e le priorità strategiche in materia di tutela, valorizzazione e promozione dei beni, istituti e luoghi della cultura, per lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e luoghi della cultura, della ricerca archeologica e paleontologica e dell'arte contemporanea, nonché le relative linee di intervento. Contiene in particolare:

- a) gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei e delle biblioteche necessari per ottenere il riconoscimento regionale e accedere ai finanziamenti, nonché i criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei e biblioteche, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell'offerta culturale, nonché di sostenibilità del progetto;
- b) le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale e internazionale che i musei, i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l'inventariazione e la catalogazione;
- c) i requisiti e i profili professionali del personale da impiegare nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche e negli archivi storici
- d) le linee dell'intervento regionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali, per la tutela, conservazione e restauro dei beni librari, nonché per la ricerca archeologica e paleontologica e per l'arte contemporanea;
- e) gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e accompagnamento alla fruizione;
- f) le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra gli Enti locali e gli altri soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici;
- g) le iniziative per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari;
- h) la ripartizione delle risorse regionali per la programmazione degli interventi per i beni, gli istituti e i luoghi della cultura, compresa la quota da trasferire agli Enti locali e la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali;
- i) i criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti;
- j) ogni altro intervento rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e dei luoghi della cultura.

4. Il Piano triennale è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

Art. 8

Piani annuali provinciali

1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano triennale, di cui all'art. 7, d'intesa con i Comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle

biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la Provincia approva il Piano annuale provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e luoghi della cultura, di seguito definito Piano annuale provinciale.

2. Il Piano annuale provinciale dettaglia i progetti e le iniziative programmate dalla Provincia e dai Comuni, singoli o associati, nel settore dei beni, degli istituti e dei luoghi della cultura, con indicazione delle risorse ad essi destinate, stabilisce le modalità di richiesta dell'intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. L'entità dei contributi viene determinata in funzione della disponibilità di bilancio; contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste.

3. La Provincia trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, alla Regione una relazione sull'attuazione del Piano annuale provinciale dell'anno precedente, i risultati del relativo monitoraggio e una completa rendicontazione sull'uso dei finanziamenti attribuiti dalla Regione.

4. Nel caso in cui il Piano annuale provinciale venga attuato soltanto in parte la Giunta regionale provvede al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi degli anni successivi.

TITOLO III – Istituti e luoghi della cultura

CAPO I – Sistema museale della Sardegna

Art. 9

Musei

1. Il museo è una istituzione permanente, aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina, espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai musei di ente locale o di interesse locale le raccolte museali, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico e i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestano particolare interesse e che possano essere funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.

3. I musei hanno il compito di:

- a) conservare, ordinare, catalogare, incrementare, esporre le proprie collezioni;
- b) assicurare la valorizzazione e la fruizione pubblica delle collezioni, anche tramite l'organizzazione di mostre e altre attività culturali;
- c) organizzare eventuali mostre temporanee su tematiche conformi alla missione e alle caratteristiche del museo;
- d) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche;
- e) sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con Università e centri di ricerca;

- f) operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali;
- g) svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio;
- h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale, per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione.

4. I musei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

Art. 10

Parchi archeologici

1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la valorizzazione e la fruizione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali, e in particolare santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che con il tempo hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica e storica.

2. I parchi archeologici hanno lo scopo di salvaguardare, conservare, gestire e difendere il patrimonio archeologico, architettonico, ambientale e paesaggistico regionale ed hanno il compito di:

- a) perseguire la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
- b) promuovere e realizzare iniziative volte a suscitare ed accrescere la consapevolezza dei cittadini riguardo ai problemi della tutela del patrimonio culturale;
- c) svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione;
- d) promuovere progetti educativi relativi all'archeologia, alla storia, alla cultura locale, all'ambiente e al paesaggio, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
- e) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
- f) promuovere ogni iniziativa utile alla conoscenza del patrimonio culturale e allo sviluppo locale e turistico del territorio;
- g) cooperare con i musei del territorio;
- h) attivare rapporti con l'imprenditoria locale per creare un'offerta coordinata di servizi aggiuntivi e realizzare iniziative congiunte di valorizzazione e promozione, anche con i musei e le biblioteche locali;
- i) favorire l'inserimento della propria offerta culturale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
- j) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. I parchi archeologici assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

4. I parchi archeologici sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni locali interessate, sentite le Soprintendenze competenti, secondo i criteri definiti nel Piano triennale, di cui all'articolo 7.

5. La Giunta regionale nell'atto di istituzione individua la perimetrazione del parco. Il perimetro del parco può subire variazioni solo in aumento, qualora lo richiedano nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di reperti.

6. Il parco, in funzione della sua gestione, può essere suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate, nel rispetto comunque delle previsioni del Piano paesaggistico regionale, e si articola in

- a) zona archeologica, ossia l'area su cui insistono i beni (monumenti, insiemi architettonici ed emergenze d'interesse archeologico);
- b) zona ambientale e paesaggistica, comprendente l'area di rispetto intorno alla zona archeologica e idonea a garantire l'inserimento e la conservazione dei valori paesaggistici del contesto in cui la zona archeologica è inserita;
- c) zona naturale attrezzata, comprendente le aree residue del parco in cui possono essere attrezzati servizi ad uso esclusivamente scientifico, culturale, ricreativo e turistico ai fini di valorizzazione e fruizione dell'area archeologica e di accoglienza dei visitatori.

7. La zonizzazione del parco è sottoposta ad approvazione della Giunta regionale.

8. L'istituzione dei parchi è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:

- a) presenza nel territorio di risorse archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche, di rilevante interesse regionale;
- b) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale.

9. La Regione favorisce per quanto possibile il coinvolgimento di più Comuni nei cui territori siano presenti beni di cui al comma 1, al fine di realizzare sistemi integrati di gestione e valorizzazione.

10. I parchi sono funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.

Art. 11

Ecomusei

1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientare lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di:

- a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la preservazione e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;

- b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, demografico-antropologiche;
- c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all'ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
- d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
- e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;
- f) favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
- g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.

3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.

4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

5. L'istituzione degli ecomusei è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:

- a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare interesse e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di documentato valore;
- b) coinvolgimento di due o più comuni e di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;
- c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
- d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.

6. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale, di cui al comma 4 dell'art. 17.

Art. 12

Sistemi museali

1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a incrementare la fruizione dei beni culturali, la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ai fini della conoscenza, del senso di appartenenza della comunità, del rafforzamento della coscienza della civiltà dei sardi e della promozione del turismo culturale.

2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola in sistemi costituiti su base territoriale. Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal

Piano triennale, di cui all'art. 7, i musei regionali, i musei di ente locale e di interesse locale, le raccolte museali, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, i siti di interesse naturalistico, gli ecomusei e i sistemi museali. Vi possono aderire, previa le opportune intese e purché provvisti gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio

3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli Enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione dell'offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori.

4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:

- a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;
- b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;
- c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;
- d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;
- e) raccogliere ed elaborare i dati relativi ai servizi erogati, agli utenti e alle strutture e trasmetterli alle Province;
- f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.

5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti, e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari, redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge. Gli accordi formali per l'istituzione dei sistemi devono prevedere:

- a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
- b) le funzioni del sistema museale;
- c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;
- e) le modalità di finanziamento e del riparto degli oneri.

6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione sentite le Amministrazioni provinciali competenti e i Comuni interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.

Art. 13

Osservatorio regionale dei musei

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l' Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano triennale, di cui all'art. 7, e alla sua attuazione, nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema museale della Sardegna.

2. L'Osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) tre direttori dei musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali e di ente locale;
- b) un rappresentante della Conferenza episcopale sarda da questa designato;
- c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al Sistema museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata;
- d) quattro rappresentanti degli Enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
- e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei designati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
- f) un rappresentante dell'International Council of Museums - ICOM operante nel territorio regionale, designato dal Presidente dell'ICOM Italia;
- g) un rappresentante delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici, degli ecomusei da queste designato;
- h) il Dirigente del Servizio beni culturali dell'Assessorato competente in materia di beni culturali;

possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'Ente di appartenenza, un rappresentante dei musei statali e uno delle Soprintendenze archeologiche, designati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappresentante delle due Università della Sardegna, designato dai Rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei.

3. I membri dell'Osservatorio alla prima seduta eleggono un Presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, ed entro il mese di ottobre presenta all'Assessore competente la relazione annuale sullo stato del Sistema museale della Sardegna. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente in materia di beni culturali. Ai componenti dell'Osservatorio si applicano, per la partecipazione alle sedute, le disposizioni in materia di rimborsi secondo la vigente normativa regionale.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Osservatorio è chiamato ad esprimere, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno nel suo ambito di competenza per l'adempimento delle finalità del Piano triennale, di cui all'articolo 7, in conformità ai criteri di valutazione da questo stabiliti. Le risultanze di tale valutazione costituiranno un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti regionali, di cui all'articolo 19.

CAPO II – Sistema bibliotecario della Sardegna

Art. 14

Biblioteche e archivi storici

1. La biblioteca è un centro informativo permanente, aperto al pubblico, che fornisce accesso alla conoscenza e all'informazione, accresce le proprie raccolte, le organizza e ne promuove lo sviluppo in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e sociale della comunità di riferimento, anche in una prospettiva multiculturale.

2. L'archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione storica della comunità locale; a tal fine provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, all'ordinamento e all'inventariazione, ne promuove l'utilizzazione scientifica e l'uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza, di cui all'art. 123, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche gli archivi storici, le fototeche, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l'accesso alla conoscenza e all'informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrati nell'organizzazione del Sistema bibliotecario della Sardegna.

4. Le biblioteche hanno il compito di:

- a) acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;
- b) predisporre ed erogare servizi informativi e documentari anche a sostegno alla formazione continua dei cittadini;
- c) organizzare gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;
- d) inventariare il materiale e catalogarlo secondo regole e standard nazionali e internazionali;
- e) erogare servizi bibliotecari e informativi rivolti a fasce di utenti svantaggiati, in particolare di ipovedenti e non vedenti;
- f) fornire assistenza e consulenza per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
- g) promuovere e comunicare i servizi della biblioteca mediante apposita segnaletica e carte dei servizi;
- h) curare il reperimento e l'organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale della Sardegna a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con Università, istituti e centri di ricerca;
- i) operare in collegamento e in collaborazione con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali.

5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.

6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti. Possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari interni o esterni anche connessi all'utilizzazione di tecnologie.

7. Le Province depositano una copia delle pubblicazioni da loro a vario titolo curate nelle biblioteche di tutti i Comuni del loro territorio e una copia presso la Biblioteca regionale. I Comuni depositano una copia delle pubblicazioni da loro a vario titolo curate nelle proprie biblioteche, una copia nella biblioteca del capoluogo di Provincia ed una copia presso la Biblioteca regionale.

Art. 15

Sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove il Sistema bibliotecario della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale, a costi ottimali, degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.

2. Il sistema bibliotecario della Sardegna aderisce e si ispira ai principi espressi nel Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche e adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi. Si articola in sistemi bibliotecari costituiti su base territoriale. Aderiscono al Sistema bibliotecario della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, le biblioteche regionali, le biblioteche di aziende o enti regionali, le biblioteche di ente e di interesse locale, i sistemi bibliotecari. Vi possono aderire, previa le opportune intese e purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, le biblioteche statali e le biblioteche di proprietà di soggetti pubblici, privati ed ecclesiastici presenti nel territorio.

3. I sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli Enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.

4. I sistemi bibliotecari hanno il compito di:

- a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
- b) pianificare l'incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per la uniformità delle procedure amministrative;
- c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti;
- d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;
- e) svolgere attività di assistenza biblioteconomica e tecnologica alle biblioteche associate;
- f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati sui servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle Province;
- g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;
- h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio.

5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti o biblioteche all'interno di uno stesso ente, ovvero entrambi. Sono regolati da un atto approvato dagli Enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge. Tali accordi devono prevedere:

- a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
- b) le funzioni del sistema;
- c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni;
- e) il personale assegnato a tali servizi;
- f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.

6. I sistemi bibliotecari sono istituiti in aree territorialmente omogenee. Sono individuati dalla Regione sentite le Amministrazioni provinciali competenti e gli Enti locali interessati. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, biblioteche pubbliche e private, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.

Art. 16

Osservatorio regionale delle biblioteche

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l'Osservatorio regionale delle biblioteche, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano triennale, di cui all'art. 7, alla sua attuazione e alla qualità culturale e scientifica del Sistema bibliotecario della Sardegna.

2. L'Osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) due direttori delle biblioteche di ente locale e un responsabile dei sistemi bibliotecari, eletti rispettivamente dai direttori delle biblioteche di ente locale e dai responsabili dei sistemi bibliotecari;
- b) un rappresentante degli archivi storici di ente locale eletto dai direttori degli archivi di ente locale;
- c) un rappresentante della Conferenza episcopale sarda, da questa designato;
- d) quattro rappresentanti degli Enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
- e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di biblioteche designati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
- f) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche, designato dal Presidente regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori delle biblioteche e degli archivi di ente locale da questi designato;
- h) i Dirigenti del Servizio beni librari dell'Assessorato competente e della Biblioteca regionale;

possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'Ente di appartenenza, un rappresentante delle biblioteche statali designato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, un responsabile dei sistemi bibliotecari, se formalmente istituiti, delle due Università della Sardegna da queste designato e un rappresentante delle biblioteche scolastiche designato dalla Direzione scolastica regionale.

3. I membri dell'Osservatorio alla prima seduta eleggono il Presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, ed entro il mese di ottobre presenta all'Assessore competente la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario della Sardegna. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente. Ai componenti dell'Osservatorio si applicano, per la partecipazione alle sedute, le disposizioni in materia di rimborsi previste dalla vigente normativa regionale.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Osservatorio è chiamato ad esprimere, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno nel suo ambito di competenza per l'adempimento delle finalità del Piano Triennale, di cui all'articolo 7, in conformità ai criteri di valutazione da questo stabiliti. Le risultanze di tale valutazione costituiranno un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti regionali, di cui all'articolo 19.

CAPO III – Sistema informativo

Art. 17

Sistema informativo del patrimonio culturale

1. La Regione, per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera b), organizza, gestisce e aggiorna un sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna, con la finalità di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio favorendo la collaborazione e lo scambio reciproco con lo Stato, gli Enti locali, le Università e altri istituti culturali e di ricerca, i soggetti privati interessati, nonché di assicurare la messa in rete dell'offerta culturale e di contribuire ai sistemi informativi nazionali. In particolare la Regione organizza e gestisce:

- a) il catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici, demotnoantropologici;
- b) il catalogo regionale dei beni librari e documentali;
- c) il portale del patrimonio culturale della Sardegna.

2. Il sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna contribuisce a garantire la pubblicità e trasparenza dell'intervento pubblico sui beni culturali e sul paesaggio e consente l'accesso ai dati nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. La Regione concorre con lo Stato, le altre Regioni e con i soggetti pubblici e privati interessati alla definizione di metodologie comuni per la raccolta, lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati catalografici nonché per l'integrazione delle reti nel campo dei beni culturali e del paesaggio.

4. La Regione istituisce un sistema di identità visiva del patrimonio culturale della Sardegna, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 18

Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura

1. Con provvedimento della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente della Regione, è istituito l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, che individua gli istituti e i luoghi della cultura che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale sulla base dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni indicati nel Piano triennale, di cui all'articolo 7. L'Albo, predisposto dall'Assessorato competente in materia di beni culturali, è suddiviso per settori ed aggiornato annualmente.

TITOLO IV – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 19

Finanziamenti regionali

1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso interventi finanziari annuali per:

- a) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici, demoetnoantropologici, nonché la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna;
- b) il funzionamento dei musei regionali, dell'Istituto superiore regionale etnografico, di cui alla legge regionale 3 luglio 1972, n. 26, art 16, e della Fondazione Costantino Nivola, di cui alla legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, art. 6;
- c) il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico e demoetnoantropologico;
- d) la promozione della ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;
- e) l'acquisizione al patrimonio regionale di beni culturali anche in via di prelazione;
- f) l'acquisizione di opere d'arte contemporanea, da destinare ai musei regionali; l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali di interesse regionale, nazionale e internazionale; gli scambi internazionali e le residenze di artisti;
- g) il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei musei;
- h) gli interventi a supporto della formazione e del consolidamento di distretti culturali mediante la costituzione o la partecipazione di enti finalizzati al coordinamento strategico, alla promozione e al sostegno delle attività di produzione, diffusione e fruizione culturale, in conformità e in sinergia con le priorità strategiche e gli obiettivi del Piano triennale;
- i) la gestione e l'incremento del Catalogo regionale dei beni librari e documentari; la catalogazione del materiale documentario moderno ed antico; la gestione e aggiornamento della sezione dedicata ai beni librari del sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna;
- j) progetti di promozione della lettura e premi di letteratura per l'infanzia d'interesse regionale;
- k) l'esercizio dei compiti di Soprintendenza di beni librari, della tutela, conservazione, restauro e pubblica fruizione del materiale librario raro, antico e di notevole interesse storico;
- l) il funzionamento della Biblioteca dell'Amministrazione regionale e l'Archivio storico dell'Amministrazione regionale;
- m) il funzionamento del centro per i servizi culturali Umanitaria, di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, e della relativa biblioteca, con sede a Cagliari;
- n) il funzionamento dell'Osservatorio regionale delle biblioteche;
- o) ogni altro intervento rivolto al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. La Regione persegue, inoltre, le finalità della presente legge attraverso contributi annuali alle Province per:

- a) la costituzione, il funzionamento e l'incremento dei musei di ente locale e di interesse locale;
- b) la gestione dei servizi relativi ai musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ed ecomusei;
- c) il funzionamento dei sistemi museali;
- d) le attività di prevenzione e manutenzione di beni culturali di riconosciuto interesse;
- e) la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale;
- f) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
- g) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale;
- h) funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, art. 36, comma 1;

- i) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Umanitaria, di cui alla legge regionale n. 37 del 1978, e delle relative biblioteche, con sede ad Alghero, Carbonia, Iglesias, Macomer e Oristano.

Art. 20
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio regionale, valutati in Euro 30.894.000 per l'anno 2006, in Euro 29.224.000 per l'anno 2007 ed in Euro 32.324.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte come segue:

- quanto ad Euro 30.624.000 per l'anno 2006, ad Euro 25.384.000 per l'anno 2007 e ad Euro 28.014.000 per l'anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalla leggi regionali di cui si dispone l'abrogazione con l'articolo 20;
- quanto ad Euro 270.000 per l'anno 2006, ad Euro 3.840.000 per l'anno 2007 e ad Euro 4.310.000 per l'anno 2008 e successivi, con le variazioni di cui al comma 3.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte, altresì, con le risorse assegnate dallo Stato per eventuali funzioni dallo stesso trasferite o delegate in materia, che verranno iscritte con provvedimento dell'Assessore del Bilancio a termini della vigente normativa.

3. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2006/2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

IN DIMINUZIONE

Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente

2006	Euro 270.000
2007	Euro 3.840.000
2008	Euro 4.310.000

mediante pari riduzione della riserva di cui al n.13) della Tabella A allegata alla legge finanziaria

IN AUMENTO

11- PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizio 03 - Beni culturali

UPB S11.025

Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali

2006	Euro 0
2007	Euro 300.000
2008	Euro 500.000

UPB S11.027

Investimenti per la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali

2006	Euro 0
2007	Euro 1.150.000
2008	Euro 1.250.000

UPB	N.I.	Indennità e rimborsi a componenti comitati		
			2006	Euro 10.000
			2007	Euro 10.000
			2008	Euro 10.000
Servizio 04 - Beni Librari				
UPB	N.I.	Indennità e rimborsi a componenti comitati		
			2006	Euro 10.000
			2007	Euro 10.000
			2008	Euro 10.000
UPB	S11.033	Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura		
			2006	Euro 250.000
			2007	Euro 1.300.000
			2008	Euro 1.410.000
UPB	S11.034	Beni librari		
			2006	Euro 0
			2007	Euro 70.000
			2008	Euro 130.000
Servizio 06 - Sport e Spettacolo				
UPB	S11.052	Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo		
			2006	Euro 0
			2007	Euro 200.000
			2008	Euro 200.000
UPB	S11.054	Progetto "La Fabbrica della creatività"		
			2006	Euro 0
			2007	Euro 800.000
			2008	Euro 800.000

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle UPB, di cui ai commi 1 e 3, del Bilancio della Regione per gli anni 2006/2008 e sulle corrispondenti UPB dei Bilanci per gli anni successivi.

Art. 21
Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

- a) legge regionale 24 novembre 1950, n. 64 (Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da Enti locali);
- b) legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti), artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 7 e 8;
- c) legge regionale 20 giugno 1979, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti);
- d) legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988), artt. 92, comma 6, lettera e) ed f), 110, comma 7, e 113;
- e) legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione – Legge finanziaria 1989), art. 81;
- f) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione – Legge finanziaria 1990), artt. 20, commi 1, e 80, commi 2 e 6;
- g) legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione – Legge finanziaria 1992), artt. 29, comma 2, e 86;
- h) legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali), art. 1;
- i) legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Sardegna);
- j) legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1995), artt. 50, comma 5, e 51;
- k) legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1996), art. 55;
- l) legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1998), art. 39, comma 6;
- m) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 1999), art. 29;
- n) legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2000), art. 38;
- o) legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2001), art. 4, commi 14, 15 e 16;
- p) legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2002), art. 26, commi 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 15;
- q) legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2003), art. 13, comma 4, lett. a), b), c);
- r) legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2005), art. 12, commi 3 e 4.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Il completamento dei procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge è effettuato ai sensi delle preesistenti norme di riferimento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.